

Nota

Senato della Repubblica

Atti del Governo nn. 134 e 135 sottoposti a parere parlamentare

Durante l'iter di definizione del Disegno di Legge delega, oggi Legge n. 183/2014, il Governo è stato chiamato ad adottare apposite disposizioni di riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché ad apportare misure correttive di riordino dei rapporti di lavoro, in merito alle quali l'Ance ha espresso la propria condivisione circa l'opportunità di ridefinire un impianto non più rispondente alle reali esigenze dell'attuale mercato del lavoro.

Con la predisposizione dei due decreti attuativi della Legge n. 183/2014, attualmente sottoposti al parere parlamentare, il legislatore ha perseguito, tra le diverse finalità, l'obiettivo di rendere più flessibile il mercato del lavoro, rafforzando, nel contempo, le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro a chi è in cerca di occupazione, nonché gli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.

Su tali temi, si evidenziano le seguenti istanze di rilevante interesse per il settore dell'edilizia che, se recepite, daranno un nuovo impulso per un rapido rilancio del mercato delle costruzioni, favorendone una ripresa in termini occupazionali, nel rispetto dei principi contenuti nel testo.

Atto n. 134) schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della Legge n. 183/2014

Con particolare riferimento allo schema di **decreto legislativo n. 134**, si reputa di fondamentale importanza, nell'ambito della revisione della disciplina normativa in materia di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, definire in maniera inequivocabile l'istituto specifico per l'edilizia del ***licenziamento per fine cantiere e fine fase lavorativa***.

Tali tipologie di licenziamento rappresentano uno strumento attraverso il quale poter declinare le effettive e specifiche esigenze di un settore lavorativo caratterizzato da peculiarità non sottovalutabili.

Si ritiene, dunque, indispensabile che tale forma di licenziamento venga garantita nella sua attuazione, in quanto l'ambito di applicazione troppo

spesso è messo in discussione da una sovrapposizione normativa che ne rende difficile l'esatta operatività.

Occorre, pertanto, delineare un sistema che preveda, la possibilità, per le imprese che genuinamente ricorrano a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, in particolare, per fine cantiere e fine fase lavorativa, di *evitare il rischio del relativo contenzioso*.

Contenzioso che, anche per il protrarsi dei tempi della giustizia di merito, ha creato situazioni di incertezza in capo alle imprese sulle conseguenze di eventuali sentenze sfavorevoli, determinanti anche nella scelta di mantenere i livelli occupazionali al di sotto delle note medie dimensionali.

Risulta, pertanto, necessario confermare e fissare per legge che in tali tipologie di licenziamento rientrano anche quelle ipotesi di licenziamento per conclusione della specifica attività funzionale al graduale esaurimento delle singole fasi lavorative, anche non necessariamente legate da una continuità temporale.

Per i suddetti motivi, dovrà essere considerato legittimo il licenziamento del lavoratore avente specifiche professionalità, anche nel caso in cui sia configurabile, nell'ambito del medesimo cantiere, un'ulteriore successiva possibilità di utilizzazione, stante la sua pregressa adibizione anche a fasi lavorative o a lavori diversi da quelli conclusi.

A tal fine, sarà indispensabile prevedere un rafforzamento delle politiche attive del settore, attraverso la valorizzazione di appositi strumenti in favore dei lavoratori licenziati, così da garantire il mantenimento di risorse umane e delle relative professionalità nel settore, ***prevedendo poi percorsi di formazione professionali mirati***.

Potrebbero, pertanto, introdursi ulteriori forme di sostegno al reddito per i lavoratori interessati dal licenziamento per *fine cantiere e fine fase lavorativa*, attraverso l'erogazione, da parte del sistema bilaterale di settore, di ***un'indennità di disoccupazione integrativa all'Aspi (Naspi)***.

Al fine di evitare il contenzioso tra le parti all'atto del licenziamento per *fine cantiere e fine fase lavorativa*, la fruizione del sostegno economico per il lavoratore che perde l'occupazione, rappresentato dalla predetta indennità integrativa, verrebbe correlato alla ***frequenza obbligatoria a programmi mirati di qualificazione/riqualificazione professionale*** con supporto alla ricollocazione, attraverso l'inserimento automatico nel circuito della ***Borsa lavoro edile***, a seguito della rinuncia del lavoratore stesso all'impugnazione del recesso comminato per giustificato motivo oggettivo.

Ovviamente misure del genere, soprattutto nell'attuale contesto di crisi economica, non possono essere attuate se non liberando risorse da destinare a tali fini al sistema bilaterale riducendo parallelamente il costo del lavoro edile.

Atto n. 135) *schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati*

Con riferimento alla nuova previsione normativa di cui all'art. 17 dello schema di **decreto legislativo n. 135)** che riconosce in favore del lavoratore illegittimamente licenziato per giustificato motivo oggettivo o illegittimamente licenziato con applicazione delle procedure di licenziamento collettivo di cui all'art. 4 e 24 della L. n. 223/91, il diritto a ricevere presso il Centro per l'impiego un ***voucher c.d. di ricollocazione***, si ritiene necessario prevedere un diretto coinvolgimento degli Organismi paritetici del settore delle costruzioni nell'ambito di detta previsione normativa.

In particolare, il comma 3 dell'articolo suddetto, attualmente limita alle agenzie pubbliche o private accreditate, la possibilità di sottoscrivere un contratto di ricollocazione con il lavoratore interessato dal licenziamento.

Al riguardo, si propone di legittimare espressamente, all'erogazione dei servizi finalizzati alla formazione e alla ricerca di nuova occupazione anche gli Organismi paritetici del settore delle costruzioni, così come individuati e definiti dall'art. 2 lett. ee) del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm., ossia *organismi costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale*.

Il settore delle costruzioni vanta, infatti, la presenza di un articolato sistema della bilateralità, Casse Edili, Scuole Edili e Comitati paritetici per la sicurezza, che fanno capo a 3 Enti nazionali di coordinamento (Cnce, Formedil, Cncpt).

Pertanto, alla luce delle criticità già rilevate con specifico riferimento al settore delle costruzioni, soprattutto in termini di flessibilità in entrata e in uscita e nella consapevolezza che sia necessario incrementare le politiche attive del lavoro volte a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, si propone dunque di considerare gli Enti Bilaterali di settore il riferimento principale per le imprese di costruzioni.